



individuazione di elementi e relazioni;

- sufficiente rielaborazione di informazioni e gestione di informazioni nuove e semplici;
- frequenza ed impegno regolari;
- progressi significativi rispetto alla situazione di partenza.

Il Consiglio di classe può decidere la non promozione avendo individuato:

- carenze che determinano una preparazione complessiva deficitaria;
- carenze che determinano impossibilità di conseguire obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate nell'a.s. successivo, che compromettono per l'anno seguente la capacità dell'alunno di organizzare lo studio delle discipline coinvolte in modo autonomo e coerente con le linee di programmazione.

Nel caso di valutazioni insufficienti in una o più discipline, il Collegio dei Docenti ha stabilito che la sospensione del giudizio potrà essere deliberata per quegli alunni che non presentino più di tre insufficienze gravi nello scrutinio finale.

Possono essere dunque delineati i seguenti casi:

- due insufficienze gravissime (1 - 3): non promozione;
- tre insufficienze gravi (4, 4, 4): non promozione;

Il Collegio dei Docenti ritiene non generalizzabili, per la non ammissione, le decisioni relative alle seguenti situazioni limite: due insufficienze gravi e una lieve (4, 4, 5) e quattro insufficienze lievi (5, 5, 5, 5).

Il Consiglio di Classe, valutando la situazione personale di ogni singolo alunno ed eventuali condizioni particolari, può con deliberazione motivata e documentata applicare una deroga agli orientamenti generali del Collegio dei Docenti.

Criteri per l'ammissione/non ammissione all'esame di Stato

Fatta salva la novellazione normativa di riferimento,

Vista la parte della C.M. 88/2012, che riguarda i criteri di ammissione all'esame di Stato degli alunni dell'ultima classe;

Visto l'art. 8 del D.M. 80/2007;

Visto l'art. 6 comma 1 del DPR 122/2009;

l'ammissione all'esame di Stato per l'anno scolastico 2021-22 avverrà con i seguenti criteri:

1. saranno ammessi a sostenere l'esame di Stato gli studenti dell'ultimo anno di corso che, avendo frequentato almeno i tre quarti del monte ore annuale, nello scrutinio finale conseguono una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline, valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente, e un voto di comportamento non